

**ACCORDO RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART 17
DEL CCNL 1998/2001 DEL 16 FEBBRAIO 1999, CONCERNENTE LA MANCATA
PREVISIONE DEGLI SVILUPPI ECONOMICI DENOMINATI "SUPER" NELLE
POSIZIONI ECONOMICHE B1 E B2.**

Il giorno 25 marzo 2003 alle ore 12,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.) e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative per la definizione dell'Accordo in oggetto.

Le parti prendono atto che le Organizzazioni sindacali ammesse alla firma del presente Accordo sono quelle che hanno firmato originariamente il CCNL del comparto Ministeri, del 16 febbraio 1999, poiché le organizzazioni sindacali CISAL/INTESA e FLP sono nate dalla scissione della CISAL-FAS, poi divenuta FAS/CISAL/FAS, mentre la UGL/STATALI/ANDCD viene ugualmente ammessa alla firma, in quanto, pur essendo confluita nella sigla FLP, è tuttora esistente come organizzazione sindacale. (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 995/2001 del 31 ottobre 2001).

Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 17 del CCNL 1998/2001:

L' ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni : __F.to Fantoni__

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali :

Confederazioni :

FP/CGIL Firmato _____

CGIL Firmato _____

FPS/CISL Firmato _____

CISL Firmato _____

UIL/PA Firmato _____

UIL Firmato _____

CONFSAL/UNSA Firmato _____

CONFSAL Firmato _____

RDB/PI Firmato _____

RDB - CUB Firmato _____

UGL - STATALI/ANDCD Firmato _____

UGL Firmato _____

CISAL INTESA Firmato _____

CISAL Firmato _____

FLP Firmato _____

CONTRATTO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 17 DEL CCNL DEL 16 FEBBRAIO 1999 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DEI MINISTERI

PREMESSO che il Tribunale di Venezia – Sezione lavoro- in relazione alla causa iscritta al R.G.L. n. 1367/01 , con ordinanza del 6 giugno 2002, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio fosse necessario risolvere in via pregiudiziale, ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, la questione concernente l' interpretazione autentica dell'art. 17 del CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999 per il personale del comparto dei Ministeri, al fine di appurare sostanzialmente le motivazioni per le quali non sono stati previsti sviluppi economici “super” per le posizioni economiche B1 e B2, escludendo di fatto i dipendenti ivi inquadrati dalla possibilità di attribuzione degli stessi;

CONSIDERATO che la questione interpretativa di cui sopra è stata sollevata in relazione al ricorso presentato dal sig. Bellemo Massimo ed altri, tutti dipendenti del Ministero della pubblica istruzione in servizio presso il Provveditorato di Venezia ed appartenenti all'area B, posizioni economiche B1 e B2, i quali chiedono che venga dichiarata l'illegittimità del citato art. 17, in quanto non prevedendo sviluppi super per i dipendenti inquadrati nelle suindicate posizioni economiche, determina una situazione di disparità all'interno del sistema classificatorio, non riconoscendo a tutti i dipendenti le medesime possibilità di progressione;

CONSIDERATO che le parti, nella inequivocabile autonomia che viene loro riconosciuta dall'ordinamento vigente, nel delineare il nuovo ordinamento professionale e al fine di favorire la mobilità all'interno dello stesso, hanno previsto un articolato sistema di progressioni sia verticali, da una posizione economica all'altra, che comportano il mutamento del profilo professionale di appartenenza e dei compiti assegnati, sia orizzontali (individuate come “sviluppi super”), che sono meramente economici e non implicano il mutamento di mansioni e che, attuandosi nell'ambito della stessa posizione economica di inquadramento, sono essenzialmente finalizzati al riconoscimento delle professionalità acquisite;

RITENUTO che gli sviluppi “super” sono stati individuati solo per talune posizioni economiche del sistema classificatorio sulla base delle seguenti motivazioni:

- a) per le posizioni apicali di ciascuna area, in considerazione del fatto che per i dipendenti inquadrati nelle stesse l'unica possibilità di sviluppo professionale è costituita dal passaggio alla posizione iniziale dell'area superiore oppure, nel caso della posizione C3, dall'accesso alla dirigenza;
- b) per la posizione C1, in relazione alla circostanza che la stessa, essendo caratterizzata da una situazione di esubero di personale in tutte le amministrazioni, necessita di una duplice possibilità di progressione;
- c) in particolare per la posizione B3 va considerata la situazione di esubero esistente in C1, indicata al punto b), la quale rende di fatto più difficoltosa la progressione verticale all'area superiore per i dipendenti in essa inquadrati;

TENUTO CONTO che la collocazione degli sviluppi “super” al livello apicale di ciascuna area si fonda anche sulla circostanza che il passaggio all'area superiore - che, come già sopra precisato, costituisce l'unica possibilità di progressione verticale per i dipendenti inquadrati nelle posizioni apicali -, è caratterizzato da diverse e più complesse modalità sia di selezione (corso-concorso, requisiti ecc.), che di finanziamento rispetto al passaggio all'interno delle aree;

CONSIDERATO che, sotto tale ultimo profilo, per i passaggi tra le aree le relative risorse non gravano sul contratto collettivo integrativo, come previsto per tutti i passaggi sia verticali che orizzontali (i c.d. “super”) all’interno dell’area, bensì sui bilanci delle singole amministrazioni, da cui consegue la necessità di attivare specifiche procedure autorizzatorie, che qualora non intervengano, bloccano la carriera dei dipendenti collocati nelle posizioni di cui trattasi;

RITENUTO che, a prescindere da qualsiasi altra motivazione, rientra senza alcun dubbio nella libertà negoziale stabilire differenziazioni nella struttura della retribuzione dei dipendenti appartenenti a diverse posizioni della medesima area, trovando tale scelta il suo fondamento nella diversità dei contenuti mansionistici delle singole posizioni giuridiche;

CONSIDERATO che la volontà contrattuale così espressa e chiarita non consente alcuna interpretazione estensiva al riguardo da effettuarsi in sede di contrattazione integrativa di amministrazione, anche in considerazione del fatto che il riconoscimento degli sviluppi super comporta l’attribuzione di un diverso trattamento economico fondamentale, che, in quanto tale, non può che essere definito nella contrattazione collettiva a livello nazionale (Tabelle E ed F del citato CCNL);

CONSIDERATO che, sotto tale profilo, il contratto nazionale ha rinviato alla contrattazione integrativa soltanto la definizione dei criteri per l’attribuzione degli sviluppi super, per i quali sono stati indicati alcuni parametri di riferimento;

Per tutto quanto sopra previsto, si concorda

ART. 1

1. Le parti confermano che gli sviluppi super sono previsti solo per le posizioni economiche A1, B3, C1, e C3, come stabilito dall’art. 17 del CCNL sottoscritto in data 16 febbraio 1999, per i quali sono definiti i relativi trattamenti economici individuati nelle Tabelle E ed F allegate al CCNL medesimo, come incrementati dal CCNL per il secondo biennio economico 2000-2001 per il personale dei Ministeri sottoscritto il 21 febbraio 2000.